



MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Roma 23 DIC 2014

Indirizzo Postale: Viale dell'Esercito, 186 – 00143 ROMA

Posta Elettronica: persomil@postacert.difesa.it

persomil@persomil.difesa.it

All.: //; ann.: //.

OGGETTO: Disegno di legge concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

Seg. f.n. M_D GMILII VDGV IV SGR.0008220 in data 15 gennaio 2014.

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

1. Come noto, è in corso di definizione il provvedimento di legge indicato in oggetto, il quale, allo stato attuale, per gli aspetti inerenti al trattamento economico del personale militare, prevede, a mente del pertinente articolo 1, commi 254, 255 e 256, che le disposizioni normative contenute nell'articolo 9, comma 17, secondo periodo, e comma 21, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come estese al 31 dicembre 2014 dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 2015. Di conseguenza, fino a tale ultima data:

- per i destinatari delle procedure di concertazione si può dare luogo unicamente alla parte normativa delle stesse, senza possibilità di recupero per quella economica. In proposito, evidenzio che la pertinente indennità di vacanza contrattuale, così come prevista dall'articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, resta fissata nella misura in godimento al 31 dicembre 2013;
- nei confronti del personale dirigente e di quello a esso assimilato ai soli fini del trattamento economico di cui all'articolo 5, commi 3 e 3-bis della legge 8 agosto 1990, n. 231, nonché degli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121, e relative, successive, modificazioni e integrazioni, non si applicano i meccanismi di adeguamento retributivo, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*incremento annuale disposto in relazione all'aumento medio delle retribuzioni nel pubblico impiego rilevato ogni anno dall'I.S.T.A.T.*), e, altresì, non opera la progressione economica automatica per classi e scatti di stipendio (*incremento stipendiale corrisposto ogni due anni di servizio*).

Inoltre, a motivo delle prescrizioni di cui al comma 260 del citato articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli incentivi previsti dalle lettere da a) a e) del comma 1 degli articoli 1803 e 1804 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, rispettivamente, in favore degli ufficiali piloti in servizio permanente effettivo e del personale addetto al controllo del traffico aereo, sono ridotti alla metà. Con il successivo comma 261 sono stati, inoltre, abrogati l'articolo 2261 e i commi 2 e 3 dell'articolo 2262 del citato d.lgs. n. 66/2010 e, pertanto, nei riguardi del personale interessato, all'atto del raggiungimento dei limiti di età per la cessazione dal servizio, non risulta più conferibile il premio residuale prima ivi regolato, pari alla differenza tra l'importo complessivo dei succitati incentivi previsti e quello, di fatto, al medesimo titolo percepito.

./.

Il susseguente comma 363 del medesimo articolo 1 ha abrogato, invece, il comma 4 dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 e, per l'effetto, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale impiegato all'estero ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114 e dell'articolo 1808 del d.lgs. n. 66/2010, all'atto del rientro in Italia, non compete l'indennità di trasferimento prevista dall'articolo 1 della stessa l. n. 86/2001.

Per quanto sopra, a far data dal 1° gennaio 2015, viene, quindi, ripristinata, di converso, l'efficacia economica dei seguenti istituti retributivi, a carattere fisso e continuativo ed eventuale, riconosciuti dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014 ai soli fini giuridici:

- progressioni di carriera comunque denominate (*incrementi retributivi derivanti dalla promozione al grado o alla qualifica superiore*);
- trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nel grado o nella qualifica (*trattamento corrisposto al personale direttivo e dirigente quando matura 13/15 anni ovvero 23/25 anni di anzianità di servizio prestato senza demerito dalla nomina a ufficiale o dal conseguimento della qualifica di aspirante*);
- assegno di funzione (*emolumento corrisposto al personale interessato in relazione al grado ovvero alla qualifica rivestiti allorquando matura 17, 27 e 32 anni di servizio militare comunque prestato senza il prescritto periodo di demerito*);
- incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni (*trattamento economico-parametro superiore conferibile al personale in relazione alla maturazione delle anzianità di servizio stabilite nel grado*);
- indennità operative non connesse a progressioni in carriera (*indennità corrisposte al personale al maturare delle previste anzianità di servizio*).

In correlazione a quanto precede, ribadisco che, stante il disposto di cui al secondo periodo del comma 21, dell'articolo 9 del d.l. n. 78/2010, e successive modifiche e integrazioni, gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e ora anche il 2015, non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio nei riguardi del personale destinatario degli stessi.

Preciso, inoltre, che le operazioni di inquadramento nella posizione economica superiore, acquisita solo giuridicamente nel quadriennio 2011-2014, a seguito di promozione, di maturazione dell'anzianità di servizio stabilita nel grado, nonché a titolo di beneficio dell'ulteriore omogeneizzazione stipendiale/economica, vanno adottate virtualmente alla data di effettiva maturazione del relativo diritto, applicando, in relazione alla dinamica retributiva di appartenenza, il nuovo parametro stipendiale ovvero le modalità esecutive di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 20 novembre 1982, n. 869. Va da sé che il trattamento economico che ne discende è da erogarsi con effetti economici dal 1° gennaio 2015.

2. Per quanto esposto, invito gli Enti in indirizzo a divulgare la presente ai vari livelli affinché ne siano edotti, in particolare, gli uffici liquidatori ed erogatori delle competenze mensili al personale militare per le rispettive operazioni di adeguamento retributivo nei termini anzidetti, da effettuarsi possibilmente dalla mensilità di gennaio 2015. La relativa corresponsione va disposta in via provvisoria, secondo quanto previsto dall'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Gli atti di attribuzione delle competenze in questione saranno formalizzati successivamente.
3. Esprimo riserva per l'emanazione di una ulteriore, eventuale, direttiva allorquando il provvedimento in discorso assumerà carattere di definitività.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gen. D. c. (li) Paolo GEROMETTA)

